

A:

- tutte le banche e tutti i commercianti di valori mobiliari (ad eccezione delle succursali di banche e commercianti esteri)
- tutte le società di audit di banche e borse
- Dipartimento federale delle finanze
- Banca nazionale svizzera
- Associazione svizzera dei banchieri
- Unione delle Banche Cantionali Svizzere
- Associazione delle banche estere in Svizzera
- Swiss Association of Independent Securities Dealers
- Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione
- Association des banquiers privés suisses
- Verband Schweizerischer Kreditbanken und Finanzierungsinstitute
- RBA-Holding SA
- Camera fiduciaria

Riferimento: 102258/1033104
Contatto: dr. Reto Schiltknecht
Telefono diretto: +41 31 327 19 21
E-Mail: reto.schiltknecht@finma.ch
Berna, 18 giugno 2010

Comunicazione FINMA 10 (2010)

Requisiti relativi ai fondi propri e leverage ratio

Gentili Signore, egregi Signori,

I principi del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ("BCBS") relativi al pilastro 2 prevedono che le banche operino con una base di fondi propri superiore ai requisiti minimi stabiliti dalla legge. Questo margine di sicurezza deve garantire, in modo prospettico, il rispetto in ogni momento delle esigenze minime ai sensi del pilastro 1, anche nel caso di crisi gravi, e coprire i rischi che non sono coperti – o che lo sono in modo insufficiente – dai requisiti minimi. L'articolo 34 dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) introduce il principio dei fondi propri supplementari nel diritto svizzero. La FINMA intende ora far uso delle facoltà previste dall'articolo 34 OFoP per attuare una prassi maggiormente orientata ai

Riferimento: 102258/1033104

rischi in materia di copertura dei fondi propri nell'ambito del pilastro 2. Il documento consultivo allegato riassume in un riquadro introduttivo i punti essenziali ed espone nei dettagli l'ambito e le modalità di funzionamento del nostro concetto relativo ai fondi propri supplementari, elaborato nel corso degli ultimi mesi.

Tale documento è inviato a tutte le banche, i commercianti di valori mobiliari, le società di audit, così come al Dipartimento federale delle finanze, alla Banca nazionale svizzera, all'Associazione svizzera dei banchieri, ad altre associazioni professionali importanti e alla Camera fiduciaria. La FINMA apre così il dialogo con il settore.

Si prevede di integrare il concetto relativo al pilastro 2 in una nuova circolare FINMA, la cui elaborazione inizierà nel secondo semestre del 2010 e che sarà poi sottoposta a indagine conoscitiva. La FINMA contatterà in tempo utile i pochi istituti che dovranno adottare misure particolari per soddisfare i nuovi requisiti.

Gli istituti e i gruppi interessati che lo desiderano hanno la possibilità di far pervenire alla FINMA le loro prese di posizione scritte sul contenuto del documento consultivo. Per motivi pratici, vi preghiamo di inviarci queste ultime **entro il 31 luglio 2010**. Il Signor Reto Schiltknecht è a disposizione per eventuali domande.

Invitandovi a prendere atto di quanto sopra, vi ringraziamo per l'attenzione.

Distinti saluti

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Banche

Patrick Raaflaub
Direttore

Mark Branson
Responsabile della divisione Banche

Allegato: Documento consultivo della FINMA sull'adeguamento dei requisiti relativi ai fondi propri nell'ambito del pilastro 2 e sull'introduzione di un leverage ratio, del 18 giugno 2010